

## ALLEGATO 2

### TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI E SPESE AMMESSE

Sono ammesse ai benefici del Fondo le seguenti tipologie di investimento:

- innovazione di prodotto o servizio;
- innovazione di processo - escludendo la mera sostituzione di impianti - connessa alla crescita e allo sviluppo dell'impresa;
- innovazione gestionale-organizzativa, compresa l'introduzione di tecnologie per le telecomunicazioni e l'informatica ed i progetti di fusione o di collaborazione formalizzata fra imprese;
- innovazione commerciale, compresa l'apertura o potenziamento di strutture stabili in nuovi mercati, lo sviluppo di nuovi canali distributivi e progetti di e-commerce.

Sono ammesse le seguenti tipologie di spesa direttamente collegate alle tipologie di investimenti sopracitate:

#### *Innovazione di prodotto o servizio:*

- 1.a spese per attrezzature e impianti finalizzati ad ideare, progettare e prototipare nuovi prodotti o servizi (comprese le spese di installazione, escludendo la mera sostituzione di impianti);
- 1.b spese per hardware e software finalizzati ad ideare, progettare e prototipare nuovi prodotti o servizi (comprese le spese di installazione);
- 1.c spese per apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;
- 1.d spese per la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei software acquistati;
- 1.e spese per l'attivazione di contratti di ricerca con Università, Istituti di ricerca nazionali (CNR, INFN, ENEA), laboratori di ricerca accreditati presso il Ministero della Ricerca (MIUR)<sup>1</sup>;
- 1.f spese per l'attivazione di consulenze specialistiche funzionali all'innovazione di prodotto/servizio;
- 1.g spese per il deposito o l'acquisto di brevetti e licenze funzionali all'ideazione, progettazione e prototipazione di nuovi prodotti o servizi;
- 1.h spese per personale dedicato al progetto, nel limite del 30% del totale delle spese collegate al progetto di innovazione di prodotto/servizio<sup>2</sup>.

Le spese relative ai progetti di innovazione di prodotto o servizio di cui ai punti 1.d, 1.e, 1.f, 1.g sono ammissibili solo se il progetto prevede anche spese riferite ai punti 1.a o 1.b o 1.c e in misura non superiore al 50% del totale delle spese collegate al progetto di innovazione di prodotto/servizio<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr elenco laboratori accreditati all'indirizzo web: <http://albolaboratori.miur.it/>

<sup>2</sup> Il rispetto di tale limite sarà verificato anche in sede di rendicontazione del progetto.

<sup>3</sup> Il rispetto di tale limite sarà verificato anche in sede di rendicontazione del progetto.

*Innovazione di processo:*

- 2.a spese per attrezzature e impianti finalizzati all'introduzione di nuovi processi produttivi che aumentino la capacità produttiva o la qualità del prodotto/servizio (comprese le spese di installazione, escludendo la mera sostituzione di impianti);
- 2.b spese per hardware e software finalizzati all'introduzione di nuovi processi produttivi che aumentino la capacità produttiva o la qualità del prodotto/servizio (comprese le spese di installazione);
- 2.c spese per apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;
- 2.d spese per la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei software acquistati;
- 2.e spese per l'attivazione di contratti di ricerca con Università, Istituti di ricerca nazionali (CNR, INFN, ENEA), laboratori di ricerca accreditati presso il Ministero della ricerca (MIUR)<sup>1</sup> finalizzate all'innovazione di processo;
- 2.f spese per l'attivazione di consulenze specialistiche funzionali all'innovazione di processo;
- 2.g spese per il deposito o l'acquisto di brevetti e licenze finalizzati all'innovazione di processo;
- 2.h spese per personale dedicato al progetto, nel limite del 30% del totale delle spese collegate al progetto di innovazione di processo<sup>2</sup>.

Le spese relative ai progetti di innovazione di processo di cui ai punti 2.d, 2.e, 2.f, 2.g sono ammissibili solo se il progetto prevede anche spese riferite ai punti 2.a o 2.b o 2.c e in misura non superiore al 50% del totale delle spese collegate al progetto di innovazione di processo<sup>3</sup>.

*Innovazione gestionale-organizzativa:*

- 3.a spese di consulenza per la riorganizzazione dell'azienda, come ad esempio:
  - check-up sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda per quanto concerne gli approvvigionamenti e la commercializzazione, il lavoro, la produzione, il personale, le risorse strumentali, l'elaborazione di progetti di fusione o di collaborazione formalizzata fra imprese;
  - elaborazione di nuovi modelli organizzativi (analisi della redditività, individuazione dei tempi morti di produzione, gestione passaggi, ottimizzazione scarti di produzione, ecc.);
  - introduzione di sistemi di rilevazione automatica dei costi aziendali (studi per contabilità industriali, per centri di costo, per commessa, ecc.);
  - realizzazione di progetti di ottimizzazione della logistica.
- 3.b spese di consulenza per lo sviluppo di progetti di fusione o di collaborazione formalizzata fra imprese (devono essere supportate da una dichiarazione dell'impresa

---

<sup>1</sup> Cfr elenco laboratori accreditati all'indirizzo web: <http://albolaboratori.miur.it/>

<sup>2</sup> Il rispetto di tale limite sarà verificato anche in sede di rendicontazione del progetto.

<sup>3</sup> Il rispetto di tale limite sarà verificato anche in sede di rendicontazione del progetto.

che presenta domanda di finanziamento che attesti natura, finalità, partner della collaborazione);

- 3.c spese per hardware e software finalizzati all'introduzione di innovazione nell'organizzazione dell'impresa o fra imprese (comprese le spese di installazione);
- 3.d spese per consulenze finalizzate all'ottenimento di certificazioni di qualità aziendale e spese relative al rilascio delle certificazioni medesime (escluso rinnovo).
- 3.e spese per personale dedicato al progetto, nel limite del 20% del totale delle spese collegate al progetto di innovazione gestionale-organizzativa<sup>1</sup>. Non sono ammesse spese di personale per attività di ordinaria gestione.

### *Innovazione commerciale*

Nel caso di un progetto specifico di innovazione commerciale sono ammissibili le seguenti spese:

- 4.a spese di consulenza per la innovazione commerciale, come ad esempio:
  - elaborazione di un piano strategico per l'internazionalizzazione;
  - realizzazione di indagini di mercato/paese (incluse spese per acquisizione dati in merito);
  - ricerca di partner commerciali;
  - realizzazione di studi di prefattibilità e fattibilità finalizzati ad investimenti all'estero, anche riguardanti strutture stabili quali: show room (esclusi uffici di rappresentanza e punti di vendita al dettaglio), centri servizi che svolgano funzioni di assistenza post vendita, formazione, gestione magazzino, controllo qualità, logistica, impianti produttivi comprese reti distributive.
  - realizzazione di studi di prefattibilità e fattibilità per l'aggiudicazione di commesse estere;
  - realizzazione di iniziative promozionali e di marketing.
- 4.b spese per la realizzazione o acquisizione di beni materiali necessari all'espletamento del progetto di innovazione commerciale;
- 4.c spese di promozione e pubblicità, comprendenti acquisto di spazi pubblicitari sui media e le riviste specializzate di settore;
- 4.d spese per progetti di apertura di nuovi canali commerciali per via telematica tramite la realizzazione diretta o l'acquisizione di un pacchetto completo di prodotti e servizi (es.: web marketing, e-commerce)
  - 1. nel caso di realizzazione diretta sono agevolabili:
    - acquisto di hardware;
    - acquisto di software (sistema operativo e applicazioni);
    - affitto banda per collegamento rete o accordo con service-provider;
    - realizzazione progetto grafico e gestione del sito e degli applicativi connessi.
  - 2. in caso di acquisizione di un pacchetto è agevolabile il costo fatturato dalla società fornitrice.

---

<sup>1</sup> Il rispetto di tale limite sarà verificato anche in sede di rendicontazione del progetto.

4.e spese relative alla prima partecipazione a fiere o esposizioni di carattere internazionale e ad eventi di promozione sui mercati esteri (tra cui missioni economiche nei mercati esteri di interesse e missioni incoming di operatori esteri, progetti di partenariato, ecc.). Sono ammissibili solo le spese per la prima partecipazione dell'impresa ad un determinato evento.

Sono agevolabili a tale titolo:

- il costo dell'area espositiva e dell'allestimento dello stand;
- il trasporto dei materiali e dei prodotti, compresa l'assicurazione. Sono escluse le spese doganali;
- il costo di hostess e interpreti;
- il costo di materiale specifico e pubblicitario per promuovere la partecipazione alla fiera/evento.

Non sono ammesse le spese di viaggio e soggiorno.

4.f spese per personale dedicato al progetto, nel limite del 20% del totale delle spese collegate al progetto di innovazione commerciale<sup>1</sup>.

Nel caso non si presenti uno specifico progetto di innovazione commerciale, ma si intenda promuovere i nuovi prodotti/servizi, i nuovi processi e le nuove modalità organizzative frutto di progetti di innovazione di prodotto, di processo e gestionale-organizzativa, sono ammissibili le seguenti spese (rilevanti solo nel caso in cui siano presenti queste tipologie di innovazione):

4.g spese di consulenza per la realizzazione di iniziative promozionali e di marketing del nuovo prodotto/servizio, del nuovo processo o delle nuove modalità organizzative;

4.h spese per la realizzazione o acquisizione di beni materiali utilizzati nell'espletamento dell'attività di marketing del nuovo prodotto/servizio o del nuovo processo o delle nuove modalità organizzative.

Per tutte le tipologie di innovazione vale quanto di seguito riportato.

Tutti i beni acquistati devono essere:

1. nuovi di fabbrica. I beni restaurati, rigenerati o ricondizionati non rientrano nella definizione di "nuovo di fabbrica";
2. funzionalmente collegati, in termini di utilizzo, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario e al progetto finanziato;
3. utilizzati dal soggetto beneficiario in propria unità produttiva situata nel territorio provinciale;
4. si considerano pertinenti ad una propria unità produttiva, anche se dislocate fisicamente al di fuori dell'unità produttiva o della provincia di Modena:
  - le macchine portatili o semoventi, purché utilizzate da personale incaricato dall'impresa beneficiaria;
  - le macchine impiegate nei cantieri edili, purché utilizzate da personale incaricato dall'impresa beneficiaria;
  - i macchinari installati presso terzi, ma utilizzati direttamente dall'impresa beneficiaria, in virtù di collegamenti di qualsiasi tipo (radio, telematici, elettronici, ecc.) con propria unità produttiva;

---

<sup>1</sup> Il rispetto di tale limite sarà verificato anche in sede di rendicontazione del progetto.

- i macchinari installati presso terzi, purché necessari alla prestazione di servizi e gestiti dall'impresa beneficiaria.
5. Sono in ogni caso esclusi:
- veicoli, imbarcazioni e velivoli iscritti ai Pubblici Registri;
  - i macchinari ceduti in comodato;
  - i macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore (c.d. noleggio a freddo);
  - i macchinari e le attrezzature acquisiti in leasing.

I servizi di consulenza non devono essere continuativi o periodici né connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

Le spese devono risultare regolarmente fatturate.

Le spese relative al personale devono essere attestate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa richiedente.

Le spese relative a più imprese, articolate in gruppi di impresa, accordi formalizzati o altre forme assimilabili devono essere supportati da una dichiarazione dell'impresa che presenta domanda di finanziamento che attesti natura, finalità, partner della collaborazione o del progetto di collaborazione.

Sono escluse le spese:

- effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati, ad esclusione delle prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro dipendente e senza cariche sociali;
- effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.